

Unione Antichi Borghi Vallecmonica

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

CIVIDATE CAMUNO (BS) Via Roma n. 29 - 25040

Tel. 0364/22145 – Fax 0364/323280

E-mail: uff.polizialocale@unioneantichiborghivallecmonica.bs.it

PEC: pluab@pec.unioneantichiborghivallecmonica.bs.it



ORDINANZA N° 1 del 02/01/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DEPOSITI O CANTIERI STRADALI - INTERVENTI URGENTI E NON PROGRAMMABILI O COMUNQUE DI MODESTA ENTITA' CHE RIENTRANO NELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRADALE, ALLACCIAIMENTO AI SOTTOSERVIZI, RIFACIMENTO SEGNALETICA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E QUALSIASI INTERVENTO SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA STRADA CHE COMPORTI LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE NON RILEVANTI E DI BREVE DURATA NELLE PUBBLICHE VIE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMPRENSORIALE DELL'UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECMONICA - ANNO 2026

IL COMANDANTE

VISTE le numerose richieste di modifica della circolazione stradale che pervengono a questo Ente al fine di poter eseguire lavori su strada con interventi riferibili ad una durata non superiore a 12 ore;

PRESO ATTO che tali richieste vengono pertanto presentate sia da soggetti privati, sia da ditte titolari di un appalto pubblico, sia da Enti o Ditte che erogano servizi pubblici (anche in nome e per conto di altri Enti), le quali si trovano frequentemente a dover eseguire interventi non programmabili o comunque di modesta entità o che riguardano l'ordinaria attività di manutenzione delle strade, dei marciapiedi, del verde pubblico, dei sottoservizi, manutenzione della segnaletica stradale ed ogni altro lavoro o attività che interferisca con la circolazione stradale ordinaria e pertanto soggetto alla disciplina del Codice della Strada;

ATTESO che gli interventi in argomento possono comportare il restringimento temporaneo della sede stradale o comunque la modifica della circolazione ordinaria – anche con interdizione totale del traffico veicolare e pedonale – nelle strade ricadenti entro i limiti di “centro abitato” dei comuni facenti parte dell’Unione Antichi Borghi Vallecmonica interessate dai lavori, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere;

TENUTO CONTO che per ogni intervento dovrà, in ogni caso, essere data tempestiva comunicazione esplicita, formale e sottoscritta – mediante la compilazione del modulo allegato alla presente oppure attraverso altro documento purché risponda a tutti i parametri contenuti nel modulo allegato, attraverso l'impiego di qualsiasi mezzo idoneo tale da rendere immediatamente edotto l'Ente Unione Antichi Borghi Vallecmonica circa l'esecuzione dei lavori che attengano al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e delle attività predette, senza pregiudicare la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare apposita ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale, limitando al tempo strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale ed ai residenti delle zone interessate dalle opere;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 c. 4 lett. f), 7, 21, 37, 38 e 42 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, e gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTI gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;



RICHIAMATO il Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26/09/2002- Suppl. Straordinario) avente ad oggetto: “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

DICHIARA

“**AREA DI ESECUZIONE DELLE OPERE/ATTIVITA’**”, la strada o un tratto di essa interessata dai lavori/interventi o attività di “breve durata”, dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata;

- Nel caso sia necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta, la segnaletica stradale prevista, andrà installata con un minimo di 48 ore antecedenti la vigenza del divieto;
- Nel caso sia necessario istituire temporaneamente il divieto di transito, oltre ad installare la segnaletica stradale prevista, con un minimo di 48 ore antecedenti la vigenza del divieto, sarà necessario rendere noto ai frontisti con modalità idonee, i cittadini residenti

DISPONE

NEL PERIODO COMPRESO DAL 04/01/2026 AL 04/01/2027

**IN TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE
NONCHE’ NEI COMUNI DI LOZIO E PIANCOGNINO**

- a) Il restringimento temporaneo o l’occupazione della sede stradale, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori o all’espletamento di attività di varia natura, nelle strade urbane di quartiere e strade locali urbane (classificate di tipo E e F) di proprietà comunale ricadenti all’interno dei limiti di “centro abitato”, interessate da interventi urgenti e non programmabili o comunque di modesta entità, che comportano limitazioni di traffico veicolare non rilevanti e di breve durata e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) ore consecutive;
- b) che sia mantenuta, ove possibile, la normale circolazione veicolare sulla parte residua di carreggiata (che dovrà essere di sezione non inferiore a 6,00 ml nel caso di strada con doppio senso di circolazione ovvero non inferiore a 3,00 ml nel caso di strada a senso unico di circolazione) e il transito dei pedoni in sicurezza (art. 40 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
- c) che sia garantita la circolazione veicolare e il transito dei pedoni in sicurezza (art. 40 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);

ORDINA

A. L’istituzione temporanea, in funzione delle disposizioni sopra elencate:

1. del **senso unico alternato a vista o con regolazione semaforica o manuale** (a seconda delle necessità del traffico veicolare), nel caso in cui il tratto di carreggiata sia interessato dal restringimento temporaneo, regolando opportunamente i flussi di traffico con due movieri muniti di apposita paletta o di impianto semaforico, posti a ciascuna delle estremità della strettoia o apponendo conforme segnaletica stradale di obbligo “*dare la precedenza nel senso unico alternato*”, dalla parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e deve deviare ed apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di “*diritto di precedenza nel senso unico alternato*”, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

IN ALTERNATIVA AL PUNTO 1.



2. del **divieto di transito** nei casi di occupazione totale della carreggiata ovvero di occupazione parziale ma non tale da garantire il transito di veicoli, pur mantenendo validi i dettami in premessa, dovrà essere apposta una adeguata segnaletica stradale di divieto: *divieto di transito* con l'indicazione del suo periodo di validità, a ciascuna delle estremità dell'area di esecuzione delle opere da collocarsi con 48 ore di anticipo rispetto alla vigenza della prescrizione stradale.

Contestualmente, dovrà essere apposta ad ogni intersezione ovvero all'imbocco della strada interessata parzialmente dall'interdizione temporanea, adeguata segnaletica indicante preavviso di deviazione con l'indicazione del suo periodo di validità, inoltre, dovrà essere adottata adeguata segnaletica indicante eventuali percorsi alternativi;

Qualora l'interferenza stradale comporti una condizione tale da modificare essenzialmente la regolamentazione stradale ordinaria - inteso sia nell'area di esecuzione che in eventuali percorsi alternativi -, saranno vagilate le singole richieste in modo da verificare, nel caso, la necessità all'emissione di specifico provvedimento anziché prendere in considerazione la presente disposizione.

3. del **divieto di sosta con rimozione forzata** dei veicoli, nel tratto di strada interessato dai lavori/attività, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale compresi i pannelli integrativi di inizio/continuazione/fine e di indicazione del periodo di validità da collocarsi con 48 ore di anticipo rispetto alla vigenza della prescrizione stradale;
4. e/o dei **passaggi obbligatori a destra** (fig. II 82/a – art. 122 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.), o a sinistra (fig. II 83/a – art. 122 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.), a seconda del caso, da collocarsi prima dell'ingombro sulla sede stradale;
5. e/o del **limite massimo di velocità di 30 km/h** nel tratto di carreggiata interessato dall'area di esecuzione delle opere;
6. e/o del **divieto di sorpasso** nel tratto di carreggiata interessato dall'area di esecuzione delle opere;

Le condizioni stabilite nel presente paragrafo non sostituiscono eventuali titoli autorizzativi necessari per l'esecuzione delle opere (es. autorizzazione all'occupazione del suolo...ecc.).

La mancanza dei titoli autorizzativi necessari per poter adempiere ai lavori di specie, nonché qualsiasi azione che si trovi in contrasto con il presente provvedimento, costituirà violazione secondo quanto stabilito dal vigente ordinamento.

Le opere e/o le occupazioni poste in essere non devono arrecare pregiudizi o ledere diritti a persone private che dimorano o risiedono all'interno dell'area di esecuzione delle opere a meno che non vi sia un accordo, anche verbale, tra le parti e/o gli Enti o la ditta esecutrice dei lavori non dimostrino di aver posto in essere qualsiasi azione di informazione effettuata, mediante qualsiasi mezzo, in tempi antecedenti rispetto l'inizio dei lavori – ma comunque non inferiore a 48 (quarantotto) ore antecedenti l'inizio delle opere –, circa l'attività da svolgersi ed il periodo necessario per il suo compimento.

B. Agli Enti o alla ditta esecutrice dei lavori, al richiedente, di provvedere, a propria cura e spese:

1. Alla compilazione dell'allegato modulo di comunicazione circa l'esecuzione di opere, depositi o cantieri stradali - interventi urgenti e non programmabili o comunque di modesta entità-, da inviare tempestivamente al comune competente e al Comando di Polizia Locale - Unione Antichi Borghi Valcamonica attraverso l'impiego di mezzo idoneo e comunque prima di qualsiasi messa in opera di ogni attività in tal senso, salvo cause di forza maggiore.



La comunicazione di che trattasi potrà essere effettuata anche attraverso altro documento, purché risponda a tutti i parametri ritenuti essenziali a far conoscere:

- denominazione del materiale esecutore dell'opera e recapiti;
 - indicazione del committente ovvero dell'ente/associazione per il quale l'esecutore/richiedente presta la propria opera, con relativi recapiti;
 - la localizzazione, quanto più fedele, del comune, della strada e della zona in cui verranno a compiersi le opere/attività;
 - il periodo in cui si intende effettuare le opere/attività (avendo cura di indicare esattamente la data, l'ora di inizio e fine dei lavori);
 - il tipo di opera/attività che verrà ad essere eseguita;
 - l'allegazione di eventuali titoli necessari per il compimento dei lavori di che trattasi ovvero la sola menzione nella comunicazione, avendo cura di indicare la natura degli atti, l'ente di rilascio, la data ed il numero di protocollo quale elemento identificativo del provvedimento autorizzativo/concessorio;
2. Alla rimozione o all'oscuramento della segnaletica stradale permanente presente nell'area di cantiere in contrasto con quanto stabilito dal presente provvedimento;
 3. **A rendere noto il divieto di sosta e/o di transito istituito temporaneamente in forza della presente ordinanza, non meno di 48 ore prima della sua entrata in vigore, attraverso la posa dei prescritti segnali e pannelli integrativi. Di tale operazione deve essere data comunicazione, a mezzo E-mail o PEC (indicati nell'intestazione del presente atto), al Comando di Polizia Locale scrivente, indicando l'ora ed il giorno dell'installazione di detti segnali stradali; qualora il richiedente non fornisca prova di aver installato la prescritta segnaletica stradale secondo le tempistiche sopra riportate e secondo quanto previsto dalla norma, gli organi di Polizia non provvederanno all'eventuale rimozione di veicoli presenti nell'area in argomento;**
 4. Alla posa, negli istanti antecedenti all'effettivo inizio dell'intervento (eccetto quanto previsto nel punto precedente), anche su eventuale indicazione del Comando Polizia Locale, delle delimitazioni di cantiere e di tutta la segnaletica necessaria (segnali temporanei di cantiere, segnali di precedenza, di divieto, di obbligo, di preavviso e di deviazione), con utilizzo di dispositivi luminosi idonei, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità così come previsto dal Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26/09/2002- Suppl. Straordinario) avente ad oggetto *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*, così come dall'estrapolazione degli schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane) – Tav. da n. 72 a n. 87 del citato decreto, che si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante;
 5. Alla rimozione, al termine dei lavori/attività, di tutta la segnaletica stradale temporanea e al ripristino fedele della segnaletica stradale permanente precedentemente rimossa o oscurata, avendo cura di effettuare preventivamente un capillare rilievo, eventualmente anche fotografico, di tutta la segnaletica presente;
 6. Al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori/attività. Qualora si trattasse di lavori di manomissione del suolo (tagli strada, scavi, fresature...), la ditta esecutrice delle opere avrà l'onere di effettuare il ripristino del manto stradale, anche attraverso la preventiva e continuativa compensazione del livello del terreno mediante l'utilizzo di materiale idoneo fino al suo completo assestamento, avendo cura di comunicare tempestivamente la data e l'ora in cui sono venute a cessare le condizioni precarie del tratto di strada interessato dalle opere.



7. Indipendentemente da quanto disposto nel presente provvedimento, di adottare sempre tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dal relativo regolamento.

VIETA

- L'uso di materiali rigidi per l'eventuale zavorramento dei sostegni dei segnali temporanei dei cantieri che possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- L'uso di lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera;

PRESCRIZIONI

- Il presente provvedimento è un elemento essenziale per poter iniziare i lavori/attività e dovrà essere tenuto sul posto ed esibito ad ogni richiesta di coloro a cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.
- Non potranno essere eseguiti i lavori/le attività di cui all'oggetto qualora nella medesima via siano già operanti altre occupazioni stradali e questi comportino ulteriori disagi alla fluidità della circolazione.
- Il richiedente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, effettuando un costante e frequente controllo dell'area, verificando il perfetto posizionamento, efficienza e funzionamento di tutta la segnaletica verticale temporanea e luminosa, unitamente alla stabilità e sicurezza della recinzione del cantiere o dei dispositivi di delimitazione dell'area;
- Sia sempre garantita l'entrata e l'uscita dai passi carrai presenti nel tratto interessato dai lavori/attività, compatibilmente con le esigenze tecniche, salvo accordo tra il richiedente ed i soggetti, sia pubblici che privati, ricadenti nell'area in argomento;
- L'Autorità che emette il presente atto, in casi di urgenza, emergenza, pericolo o necessità, potrà sospendere i lavori o le attività e ordinare il ripristino della normale viabilità, anche senza preavviso, verso il materiale esecutore – purché detto ripristino immediato non pregiudichi la sicurezza della circolazione –, concedendo la ripresa dell'occupazione stradale a cessazione dei motivi che hanno reso indispensabile la sospensione.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta richiedente/esecutrice i lavori, considerando l'Unione Antichi Borghi Valcamonica ed il Comune interessato – compresi i rispettivi dipendenti –, completamente sollevati ed indenni.

Qualora emergessero condizioni o contenziosi derivanti dai lavori eseguiti, le responsabilità di cui al punto precedente, con espresso richiamo a quanto stabilito nel punto B n. 6 del presente provvedimento, continuano a persistere in capo all'esecutore delle opere – anche a cantiere ultimato con conseguente ripristino della viabilità ordinaria – fino al completo ripristino del manto stradale ed alla relativa comunicazione di cessazione delle condizioni precarie del tratto di strada interessato dai lavori.

Sono escluse dalla presente ordinanza;

- tutte le strade che per caratteristiche e conformazione non rientrano nella classificazione di “strade urbane di quartiere o strade locali urbane”;





- tutte le strade che, pur essendo classificate “strade urbane di quartiere o strade locali urbane”, non siano di proprietà comunale;
 - tutte le strade che, pur essendo classificate “strade urbane di quartiere o strade locali urbane” e di proprietà comunale, non rientrino nella perimetrazione di “centro abitato”;
- per le quali dovrà essere presentata apposita istanza per l’emissione di specifica ordinanza.

AVVERTENZE

- la presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione Antichi Borghi Valcamonica e verrà pubblicizzata attraverso le principali fonti locali di divulgazione e, altresì pubblicata sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Unione Antichi Borghi Valcamonica;
- Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, i funzionari Ufficiali ed Agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada;
- Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. sezione di Brescia, ai sensi della Legge 1034/1971, ovvero presentando ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

TESTO

Vice Comandante
GABRIELE RIVADOSSI

